

solo all'avvenire, ma anche ai sussidi dei bisognosi attuali: e conseguentemente viene a dileguarsi l'apprensione che era nell'animo di molti, che cioè lo Stato dovesse essere gravato d'un onere superiore alle consuetudini, e che alcuni temevano si potesse quasi trasformare in una carità legale.

**PRESIDENTE.** Secondo la domanda, la parola spetterebbe ora all'onorevole deputato Malenchini. Ho già notato come si debba bene distinguere la materia dell'articolo 5 dalla materia dell'articolo 6: l'articolo 5 è una fusione, diremmo, dell'ultimo periodo dell'articolo 4, dell'ultimo periodo dell'articolo 6, e degli emendamenti relativi. L'emendamento Malenchini verrebbe invece a colpire l'articolo 7 del progetto di legge che sarebbe il 6 della Commissione; quindi, per non complicare la discussione, se veramente ella intende parlare sul suo emendamento, io le riserverei la parola quando saremo all'articolo 6 della Commissione. (*Segni di assenso del deputato Malenchini*)

Non rimane altro adunque che di porre ai voti l'articolo 5 della Commissione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 6° è destinato a rappresentare l'articolo 7° del progetto di legge.

Do nuovamente lettura di quest'articolo 6°:

« Nel caso in cui si renda frattanto necessario di supplire al pagamento di questi sussidi sarà provveduto in via di anticipazione con un fondo fornito in uguali parti dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio dei luoghi dove dette corporazioni esistono. »

Qui cadono i due emendamenti Malenchini e Lualdi.

L'onorevole deputato Malenchini aveva proposto all'articolo 7° del progetto un emendamento ch'egli intende riproporre all'articolo 6°, ora presentato appunto dalla Commissione, in quanto vi si riproduce quel concetto dell'articolo 7° al quale il suo emendamento si riferisce.

Questo emendamento sarebbe del tenore seguente:

« Un fondo fornito dallo Stato, in quanto emanino (le corporazioni) da precedenti disposizioni governative. »

Il deputato Malenchini ha la parola.

**MALENCHINI.** Prendo la parola per rispondere alle spiegazioni date dall'onorevole relatore per sapere a chi abbia a spettare il pagamento dei sussidi e delle pensioni che erano in obbligo di corrispondere le corporazioni privilegiate.

Io insisto nel modo il più preciso perchè l'obbligo delle pensioni alle vedove, agli orfani, agli invalidi, stabilito col regolamento del 1847 a carico della compagnia dei facchini livornesi, debba ricadere intieramente sul Governo dal giorno in cui venga a cessare la compagnia suddetta.

Il Governo imponendo quest'obbligazione ai facchini livornesi ha fatto più che un contratto, si è impegnato in una maniera precisa e netta ad incoraggiare quegli operai nel disimpegno delle loro funzioni,

a gratificare la loro operosità colla speranza di queste ricompense.

Avendo esso poste innanzi queste speranze, queste promesse, non vi è ragione, non vi è diritto per cui le possa ritirare. Se egli adesso le ritirasse, verrebbe ad abbandonare quelle miserie che egli stesso ha create. Se quegli operai che facevano parte delle corporazioni privilegiate non avessero avuta la fiducia che le loro vedove, i loro orfani, al finire della loro vita, avrebbero avuto un appoggio, un sussidio dal Governo, forse avrebbero altrimenti indirizzato le loro economie domestiche, forse alla loro attività, al loro lavoro avrebbe presieduto il pensiero di lasciare un pane alle loro vedove, ai loro orfani, ed in molti casi, con molta probabilità sarebbe stato realizzato quest'intento. Ma era là a guarentire queste speranze, questi bisogni la parola espressa e la volontà del Governo, che nell'opinione generale era considerato come dovesse durare a perpetuità la sua efficacia, come a perpetuità si credeva dovesse durare il privilegio che era stato accordato alle compagnie che dovevano soddisfare le pensioni e i sussidi.

Per queste ragioni sembra a me in una maniera evidente essere dimostrato che il Governo ha l'obbligo preciso di mantenere questi sussidi e queste pensioni, e che per nessuna parte possano ad esso subentrare in quest'onere o le Camere di commercio od i municipi.

Che cosa hanno a che fare i municipi o le Camere di commercio rispetto a simili obbligazioni d'interesse generale create da provvedimenti dello Stato? È questo un atto di autorità che non ha nulla che fare coi municipi e colle Camere di commercio, e che lo Stato non può nè deve imporre ai municipi ed alle Camere di commercio.

Si dice che queste disposizioni governative gettano sulla pubblica via tanti miseri, e si vuole però che il municipio abbia da venire in loro soccorso!

Ma il municipio nei limiti de' suoi mezzi possibili, se il caso si verifica, prenderà quei provvedimenti che nella sua libertà crederà più opportuni per quelli che avranno maggior bisogno di sollievo, senz'aver ad obbedire in questi criteri della sua carità alle ingiunzioni del Governo.

Questi sussidiati, è vero, in gran parte sono miserabili, ma parlando in ipotesi, potrebbero esservi nel municipio altre classi di persone che languissero in più assoluta miseria.

Ora, con qual diritto o ragione venite voi in questa incertezza ad imporre ai municipi quest'obbligazione, ed indirizzare ad un fine preciso la loro generosità? A me sembra che, in vista anche delle idee che prevalgono fra noi, come i municipi abbiano a mantenersi nell'indipendenza della loro autorità, non ci sia alcuna ragione per imporre loro arbitrariamente e senza alcun fondamento di diritto tale obbligo.

Io per conseguenza insisto perchè, in conseguenza dell'impegno assunto dal Governo nel 1847, si mantenga